



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PULIZIA
DEI BAGNI PUBBLICI E DEPOSITO BAGAGLI PRESSO LA
STAZIONE FERROVIARIA DI
POMPEI SCAVI (VILLA MISTERI) DELLA LINEA NAPOLI -
SORRENTO**

Sommario

ART. 1	OGGETTO DELLA GARA	3
ART. 2	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	3
ART. 3	DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	3
ART. 4	PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO	4
ART. 5	PRINCIPALI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,.....	5
ART. 6	SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 7	TARIFFE UTENTI	6
ART. 8	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	6
ART. 9	DEPOSITO CAUZIONALE	6
ART. 10	ESONERO DI RESPONSABILITA' PER LA STAZIONE APPALTANTE	6
ART. 11	PERSONALE	7
Art 12	NORME CONCERNENTI L'IMPIEGO DEL PERSONALE	7
ART. 13	DIVIETI	8
ART. 14	INADEMPIENZE - PENALITA' - ESECUZIONE IN DANNO.....	8
ART. 15	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
ART. 16	CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE	9
ART. 17	DANNI DI FORZA MAGGIORE	9
ART. 18	CONTROVERSIE	10
ART. 19	NORME DI RIFERIMENTO - RINVIO	10
ART. 20	TRATTAMENTO DEI DATI	10

ART. 1

OGGETTO DELLA GARA

La presente gara ha per oggetto l'affidamento in concessione a Società, Cooperativa o Associazione senza finalità di lucro, d'ora in poi, per brevità, denominata anche "*concessionario*", del ***servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e deposito bagagli presso la stazione ferroviaria di Pompei Scavi (Villa Misteri) della linea Napoli - Sorrento.***

Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ente Autonomo Volturno srl (EAV) potrà senz'altro sostituirsi al *concessionario* per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 2

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla presente gara di appalto, le ditte devono essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la attività oggetto del presente appalto.

Non saranno ammesse a partecipare alla presente gara, le ditte o i propri soci che hanno liti pendenti con la Stazione Appaltante.

ART. 3

DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale avrà la durata di **anni 5 (cinque)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula della Concessione o dalla consegna dei locali risultante da apposito verbale. La durata della Concessione non sarà prorogata né rinnovata.

Il *concessionario* è obbligato a dare immediato inizio al servizio, anche in assenza e/o in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali; in tal caso la consegna del servizio sarà effettuata sotto le riserve di legge.

L'EAV srl si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di **prorogare, una sola volta**, il termine del contratto per un periodo non superiore a **6 (sei) mesi**, naturali e consecutivi, da comunicarsi al *concessionario* mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza.

Il *concessionario* è impegnato ad accettare tale eventuale proroga agli stessi patti e condizioni, alcuno escluso, previste dal presente capitolato e dal bando di gara.

Alla scadenza del contratto, gli immobili e gli impianti dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante nel perfetto stato di conservazione, salvo l'usura dovuta al

normale uso da parte dell'utenza pubblica degli impianti che non sia eliminabile con la manutenzione ordinaria posta a carico del *concessionario*.

ART. 4

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il *concessionario* si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni:

- riqualificazione e rifunionalizzazione dei servizi igienici;
- custodia e pulizia quotidiana dei bagni in misura tale da assicurare la costante igiene dei locali e degli elementi igienici in essi contenuti;
- apertura e chiusura dei bagni garantita per l'intera durata dell'esercizio ferroviario **dalle ore 6.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni** compresi i feriali e festivi a meno di variazioni dell'attuale programma di esercizio. Si precisa che allo stato la Stazione è presenziata dal personale EAV tutti i giorni feriali dalle ore 5,50 alle ore 12,30.
- segnalazione con tempestività ed immediatezza al *Servizio Manutenzione* della Stazione Appaltante, danneggiamenti o rotture negli impianti o disfunzioni nel funzionamento dei bagni affinché esse, una volta rilevate con l'ausilio del personale tecnico dell'EAV, dovranno essere sanate dal *concessionario* a propria cura e spese; il *concessionario* si impegna, comunque, ad intervenire, con diligenza e fattività, al fine di scongiurare interruzioni di sorta nelle prestazioni dei servizi affidatigli;
- sorveglianza e custodia dei bagni per l'intero orario giornaliero di apertura degli stessi;
- tenuta in buono stato di manutenzione dei locali oggetto del servizio;
- acquisto e custodia nei locali dei materiali di pulizia e disinfettanti (*carta igienica, carta copri-vaso, sapone da lavabo, stracci, detersivi, spazzoloni, scope, ecc.*);
- ad impiegare, per il servizio oggetto del presente appalto, sufficiente, idoneo personale.

Il *concessionario* si obbliga a non depositare nei locali pubblici alcun tipo di materiale non necessario all'espletamento dell'attività in oggetto.

Il concessionario, prima di effettuare le pulizie previste, dovrà provvedere a dare avviso all'utenza, a mezzo di apposita segnaletica da collocarsi in loco, della momentanea chiusura di parte dei servizi interessati alle pulizie (o di tutti qualora ciò sia assolutamente indispensabile); in particolare dovrà evitare il transito su pavimenti bagnati che potrebbero causare cadute, non usare macchine lavapavimenti a vapore ecc. in presenza di persone. In ogni caso la chiusura dei servizi dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario per eseguire le pulizie, in modo da limitare al minimo il disagio per gli utilizzatori.

Il concessionario, nell'orario di chiusura dei bagni, dovrà indicare, con idonea cartellonistica, da rendere oggetto di approvazione da parte del competente Uffici della Direzione di Esercizio dell'EAV, l'apertura dei bagni pubblici ed i relativi orari di fruizione.

In occasione del periodo estivo e nei giorni di festività, manifestazioni, eventi od attività che comportino un significativo afflusso di passeggeri, potranno essere richieste anche aperture straordinarie o prolungamenti di orario. Tali servizi aggiuntivi saranno richiesti dalla Direzione di Esercizio della Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 24 ore. Per tali servizi aggiuntivi non è previsto alcun compenso a favore dell'EAV, fino ad un massimo di 200 ore complessive annue.

Inoltre, il *concessionario* è tenuto a nominare apposito *Responsabile del servizio* che dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio e a comunicarne generalità e numero di telefono cellulare.

Il concessionario dovrà conservare e tenere a disposizione della Stazione Appaltante per eventuali controlli l'elenco:

- di tutti i prodotti che utilizza per la pulizia dei servizi e del sapone liquido a disposizione degli utenti, avendo cura di allegare per ogni prodotto la " scheda di sicurezza", ai sensi della vigente normativa;
- di tutte le macchine che intende eventualmente utilizzare per la pulizia dei servizi, avendo cura di allegare la dichiarazione di conformità e marchio CE, nonché la dichiarazione della quantità di emissione del livello di rumore per ogni singolo macchinario, comunicando inoltre se si fa uso di macchinari dotati di motore a scoppio. E' vietato l'uso di prodotti miscelati tra di loro e l'uso contemporaneo di due prodotti per lo stesso scopo, se non esplicitamente previsto dal produttore.

ART. 5

PRINCIPALI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono considerati lavori di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

1. riparazione e/o sostituzione di rubinetteria;
2. sostituzione corpi illuminanti;
3. manutenzione ordinaria delle pompe site nei bagni.

A tal fine, il *Concessionario* dovrà stipulare, e successivamente presentarne alla Direzione Infrastrutture dell'EAV copia del contratto di manutenzione con ditta abilitata per l'esecuzione di *interventi manutenzione delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche esistenti*.

ART. 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante *proceduta aperta*, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta indicante l'aumento percentuale maggiore sull'importo posto a base d'asta di **€ 4.800,00** (quattromilaottocento/00) annui oltre

IVA. Per partecipare alla gara il *concessionario* dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel bando di gara.

L'offerta, in particolare, dovrà contenere l'indicazione, in cifre e lettere, del prezzo in aumento offerto rispetto a quello posto a base d'asta.

L'offerta del prezzo dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.

ART. 7

TARIFFE UTENTI

Il *concessionario* dovrà applicare le seguenti tariffe:

- **€ 0,50** per l'uso dei bagni, fatta eccezione per il personale EAV di stazione e viaggiante ai quali dovrà essere garantita la gratuità del servizio.

Il servizio è altresì gratuito per i portatori di handicap.

ART. 8

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo risultante dall'aggiudicazione deve essere corrisposto dal *concessionario* all'EAV in rate semestrali anticipate la prima delle quali entro 10 giorni dalla stipula della concessione.

ART. 9

DEPOSITO CAUZIONALE

Il *concessionario* deve versare una cauzione pari a tre mensilità del canone di concessione aggiudicato, mediante bonifico bancario intestato alla Stazione Appaltante.

ART. 10

ESONERO DI RESPONSABILITA' PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il *concessionario* risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'EAV srl, salvi gli interventi in favore del *concessionario* da parte di società assicuratrici.

A tale scopo il *concessionario*, all'atto della stipulazione del contratto, deve provvedere a prestare una apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o persone, a terzi ed all'Ente nell'espletamento del servizio, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, con massimale di € 500.000,00.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza,

sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

ART. 11 PERSONALE

Il concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato nell'espletamento dell'attività di cui al presente Capitolato sia fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

Tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà, in servizio, essere dotato di adeguato vestiario e di un apposito tesserino "identificativo" esposto sulla divisa contenente le generalità dell'operatore e dell'impresa di appartenenza, il tutto comunque nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ai sensi del del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso dei relativi dispositivi di protezione individuali, adeguati alle mansioni svolte ed individuati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute o che dovessero intervenire.

Il concessionario avrà l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti in vigore o che saranno emanate, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, comunque aventi rapporto con l'attività oggetto della presente concessione.

Nei casi di infrazione il concessionario è, comunque, sempre responsabile dell'operato del proprio personale.

Tutto il personale adibito all'attività di cui al presente Capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente Autonomo Volturno srl e risponde del proprio operato esclusivamente al concessionario. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dal concessionario per le attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con la Stazione Appaltante, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della stessa.

Art 12 NORME CONCERNENTI L'IMPIEGO DEL PERSONALE

L'Ente Autonomo Volturno srl potrà richiedere al concessionario la sostituzione di quel personale che non risultasse idoneo allo svolgimento del servizio ovvero se lo stesso creasse turbative o difficoltà di rapporti con i propri colleghi o con gli utenti oppure arrecasse metodicamente dei danni alle attrezzature esistenti.

Il concessionario dovrà trasmettere periodicamente e su richiesta della Stazione Appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione del contratto di lavoro collettivo applicato e del livello di inquadramento, del numero di matricola INPS e del numero di posizione INAIL, nonché dovrà fornire copia della lettera di assunzione di ogni dipendente congiuntamente firmata.

Qualsiasi variazione dovrà essere immediatamente trasmessa al Concedente.

Il concessionario dovrà trasmettere altresì all'EAV, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione della concessione, dalla data del suo inizio e fino alla sua conclusione, pena l'eventuale risoluzione del contratto, i seguenti documenti:

Mensilmente

- copia della busta paga di ogni singolo dipendente;
- copia del modello INPS UNIFORMI debitamente trasmesso.

Annualmente

- copia del modello INAIL e relativo versamento.

La Direzione del servizio dovrà essere affidata in modo continuativo ed a tempo pieno ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza analoga in servizi similari.

Inoltre il concessionario dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi di coloro che in caso di assenza di tale responsabile potranno sostituirlo anche momentaneamente.

La Stazione Appaltante provvederà trimestralmente alla verifica in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale del *Concessionario*, mediante richiesta del relativo *Documento Unico di Regolarità Contributiva* agli Enti competenti.

ART. 13

DIVIETI

E' vietato cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, il contratto assunto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo il risarcimento per i maggior danni arrecati.

È vietato il subappalto.

ART. 14

INADEMPIENZE - PENALITA' - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di mancato adempimento da parte del *concessionario* dei propri obblighi contrattuali, EAV applicherà una penale compresa tra **€ 50,00 ed € 500,00** per ogni inadempimento o ritardo accertato, fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché il recesso e la risoluzione del contratto.

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, EAV potrà fare eseguire d'ufficio i lavori e quant'altro necessario per il regolare assolvimento

degli obblighi contrattuali, ove il *concessionario*, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.

ART. 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli oggetti effetti dell'art. 1456 C.C, a tutto rischio del *concessionario* qualora si verifichino gravi inadempienze più volte contestate nel corso del servizio reso.

ART. 16

CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE

La concessione verrà formalizzata in n. 3 copie originali, di cui una per ciascuna delle parti e la terza per l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate.

Le spese di bollo del presente atto, nonché quelle di bollo sulle relative quietanze sono a carico del Concessionario.

Cede, altresì, a carico del Concessionario l'imposta di registro della concessione.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere alla registrazione del contratto e, ad adempimento effettuato, a darne comunicazione all'EAV, restituendo la copia originale della concessione di spettanza, con gli estremi dell'intervenuta registrazione.

ART. 17

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali il *concessionario* non abbia omissis le cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del *concessionario*, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali, consequenziali danni derivati all'Ente Committente.

I danni che il *concessionario* ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Direzione Infrastrutture dell'EAV entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta.

Rimangono esclusi dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale, i danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisorie e materiali.

ART. 18
CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra l'Ente Autonomo Volturno srl ed il *concessionario* che possono insorgere in relazione al contratto, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è demandata all'Autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Napoli.

ART. 19
NORME DI RIFERIMENTO - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Pertanto ai sensi dell'art. 1341 C.C. la ditta concorrente accetta tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 20
TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle ditte saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è L'Ente Autonomo Volturno srl.

Il trattamento dei dati personali (*registrazione, organizzazione, conservazione*), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'affidamento.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del succitato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della Stazione Appaltante, titolare del trattamento degli stessi.